



Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al fondo per la formazione professionale dell'industria grafica

del 26 settembre 2025

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 60 capoverso 3 della legge del 13 dicembre 2002¹
sulla formazione professionale (LFPr),

decreta:

Art. 1

È conferita obbligatorietà generale al fondo per la formazione professionale dell'industria grafica delle associazioni viscom, dpsuisse, Verband Werbetechnik + Print (VWP) e COPYPRINTSUISSE (CPS) conformemente al regolamento del 24 novembre 2024² allegato.

Art. 2

¹ Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2026.

² L'obbligatorietà generale è conferita per una durata indeterminata.

³ Può essere revocata dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione.

26 settembre 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

¹ RS 412.10

² Il testo di questo regolamento è pubblicato anche nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

Allegato
(Art. 1)

Regolamento del fondo per la formazione professionale dell'industria grafica

Sezione 1: Denominazione e scopo

Art. 1 Denominazione ed enti responsabili

Il presente regolamento istituisce sotto la denominazione di «Fondo per la formazione professionale dell'industria grafica» il fondo per la formazione professionale (di seguito «fondo») delle associazioni viscom, dpsuisse, Verband Werbetechnik + Print (VWP) e COPYPRINTSUISSE (CPS) ai sensi dell'articolo 60 della legge federale del 13 dicembre 2002³ sulla formazione professionale (LFPr).

Art. 2 Scopo

¹ Il fondo mira a promuovere la formazione professionale di base nell'industria grafica.

² Le aziende assoggettate al fondo versano contributi volti al raggiungimento dello scopo del fondo secondo la sezione 4.

Sezione 2: Campo d'applicazione

Art. 3 Campo d'applicazione territoriale

Il fondo è valido in tutta la Svizzera.

Art. 4 Campo d'applicazione aziendale

¹ Il fondo è valido per tutte le aziende o parti di aziende, indipendentemente dalla loro forma giuridica, che forniscono le seguenti prestazioni:

- a. ideazione, progettazione nonché trattamento, acquisizione e rielaborazione di dati per tutti i tipi di media stampati e digitali;
- b. preparazione delle forme, stampa, riproduzione e copia di prodotti stampati su differenti materiali, segnatamente carta, materie plastiche e metallo;

³ RS 412.10

- c. taglio, assemblaggio, cucitura, rilegatura, lavorazione di prodotti stampati di ogni genere.

² I seguenti rami e settori sono esclusi dal fondo:

- a. le attività svolte dal personale redazionale tecnico nell'ambito della redazione tecnica dei quotidiani, purché tali attività non rientrino nel capoverso 1 lettera a e b;
- b. la flessografia, incluse le attività di pre stampa specifiche per la flessografia;
- c. la fabbricazione di imballaggi, incluse le attività di pre stampa specifiche per gli imballaggi;
- d. la fabbricazione di cartone ondulato e di carta;
- e. le attività disciplinate dalle ordinanze sulla formazione professionale di base Operatrice pubblicitaria AFC / Operatore pubblicitario AFC, Tecnologa d'imballaggio AFC / Tecnologo d'imballaggio AFC, Stampatrice di imballaggi AFC / Stampatore di imballaggi AFC (comprese tutte le professioni previste) e Cartaia AFC / cartaio AFC;
- f. editori, agenzie pubblicitarie e atelier grafici che svolgono le attività di cui al capoverso 1 lettera a.

Art. 5 Campo d'applicazione personale

¹ Il fondo è valido per tutte le aziende o parti di aziende, indipendentemente dalla loro forma giuridica, che hanno rapporti di lavoro con persone che dispongono di uno dei seguenti titoli della formazione professionale di base riconosciuti, compresi i relativi titoli previgenti:

- a. poligrafa AFC / poligrafo AFC;
- b. ideatrice multimediale qualificata / ideatore multimediale qualificato;
- c. tecnologa dei media AFC / tecnologo dei media AFC;
- d. tecnologa di stampa AFC / tecnologo di stampa AFC;
- e. serigrafata qualificata / serigrafo qualificato;
- f. reprografa qualificata / reprografo qualificato;
- g. legatrice qualificata / legatore qualificato;
- h. allestitrice di prodotti stampati qualificata / allestitore di prodotti stampati qualificato;
- i. allestitrice di prodotti stampati AFC / allestitore di prodotti stampati AFC;
- j. tecnologa di rilegatura AFC / tecnologo di rilegatura AFC;
- k. operatrice postpress AFC / operatore postpress AFC.

² Il fondo è valido per tutte le aziende o parti di aziende se almeno una persona dispone di un titolo professionale riconosciuto di cui al capoverso 1 lettere a–k. Inoltre, è valido per tutte le altre persone che svolgono attività tipiche del settore senza essere in possesso di uno dei titoli di cui al capoverso 1.

Art. 6 Validità per la singola azienda o parte di azienda

Il fondo è valido per le aziende o parti di aziende che rientrano nel suo campo d'applicazione territoriale, aziendale e personale.

Sezione 3: Prestazioni**Art. 7**

¹ Nel campo della formazione professionale di base, il fondo contribuisce al finanziamento dei seguenti provvedimenti:

- a. formazione di base:
 1. sviluppo e adattamento di profili professionali (elaborazione e gestione di ordinanze in materia di formazione, piani di formazione e documenti d'esecuzione),
 2. elaborazione, gestione e aggiornamento di documenti per le procedure di qualificazione,
 3. sviluppo, aggiornamento ed esecuzione (compreso il coordinamento e la supervisione) delle procedure di qualificazione, degli esami parziali e dei test intermedi nelle offerte di formazione di cui sono responsabili le associazioni, compresa la garanzia della qualità;
- b. sviluppo professionale:
 1. elaborazione di offerte per persone provenienti da altri settori e di qualifiche complementari per professionisti (eccetto la formazione professionale continua regolamentata) e per il personale sprovvisto di un titolo,
 2. formazione continua mirata per formatori e istruttori dei corsi interaziendali,
 3. ricerche scientifiche;
- c. promozione e reclutamento delle nuove leve:
 1. sviluppo e gestione dei test d'idoneità e della documentazione per gli stage d'orientamento,
 2. sviluppo e realizzazione di misure promozionali per tutto il settore della formazione professionale, in particolare finanziamento di fiere delle professioni, partecipazione a campionati internazionali come World Skills ed Euro Skills e a concorsi specifici del settore a livello nazionale e internazionale.

² Le seguenti prestazioni non fanno parte dei provvedimenti finanziati dal fondo:

- a. formazione professionale di base: contributi ordinari per la formazione di apprendisti, quali le spese di viaggio per la frequentazione delle scuole professionali o dei corsi interaziendali, il materiale didattico e i costi amministrativi per le procedure di qualificazione;

- b. promozione e reclutamento delle nuove leve: organizzazione di giornate porte aperte presso le aziende e partecipazione a esposizioni locali delle arti e dei mestieri.

Sezione 4: Finanziamento

Art. 8 Base di calcolo

¹ La base per il calcolo dei contributi al fondo è costituita dalla rispettiva azienda o parte di azienda di cui all'articolo 4 e dal totale delle persone che svolgono attività tipiche del settore di cui all'articolo 5.

² Il contributo viene calcolato sulla base dell'autodichiarazione dell'azienda. Qualora l'azienda si rifiuti di presentare la dichiarazione in tutto o in parte o se quest'ultima è evidentemente errata, il contributo è determinato in base a una stima.

Art. 9 Contributi

¹ Le aziende versano per ogni persona secondo l'articolo 5 un contributo di 180 franchi.

² Le aziende individuali sono tenute al versamento di contributi. Versano un contributo di base di 180 franchi.

³ Per le persone in formazione non vengono riscossi contributi.

⁴ Per le persone occupate a tempo parziale devono essere versati contributi qualora siano assoggettate all'obbligo assicurativo secondo la legge federale del 25 giugno 1982⁴ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP).

⁵ I contributi devono essere versati ogni anno.

Art. 10 Esenzione dall'obbligo di contribuzione

¹ Le aziende che desiderano essere esentate totalmente o parzialmente dall'obbligo di contribuzione devono inoltrare alla segreteria del fondo una richiesta motivata.

² L'esenzione dall'obbligo di contribuzione è disciplinata dall'articolo 60 capoverso 6 LFPr in combinato disposto con l'articolo 68a capoverso 2 dell'ordinanza del 19 novembre 2003⁵ sulla formazione professionale.

⁴ RS 831.40

⁵ RS 412.101

Art. 11 Limitazione delle entrate

¹ Le entrate provenienti dai contributi non possono superare i costi totali delle prestazioni di cui all'articolo 7, tenuto conto della costituzione di adeguate riserve.

² Le riserve non devono superare il 50 per cento dei contributi totali versati, calcolati su una media di sei anni.

Sezione 5: Organizzazione, revisione e vigilanza**Art. 12** Comitati

¹ I comitati delle associazioni responsabili viscom, dpsuisse, VWP e CPS sono l'organo di vigilanza del fondo e sono responsabili della sua gestione strategica.

² Hanno in particolare le seguenti competenze:

- a. costituzione di una segreteria;
- b. emanazione di un regolamento esecutivo;
- c. ridefinizione periodica dell'elenco delle prestazioni e dell'importo destinato alla costituzione di riserve;
- d. approvazione del bilancio e vigilanza sulla segreteria del fondo.

³ L'organo di vigilanza è composto da rappresentanti degli enti responsabili.

⁴ Le parti sociali hanno diritto a un seggio con lo statuto di osservatore.

Art. 13 Segreteria

¹ La segreteria è l'organo direttivo del fondo ed è responsabile della sua gestione operativa.

² Delibera in materia di:

- a. assoggettamento di un'azienda e dei suoi dipendenti al fondo;
- b. determinazione dei contributi di un'azienda in caso di inosservanza degli obblighi;
- c. esenzione dall'obbligo di contribuzione qualora l'azienda versi già contributi a un altro fondo per la formazione professionale, d'intesa con la direzione di detto fondo.

³ Applica il presente regolamento nell'ambito delle proprie competenze.

⁴ È responsabile della riscossione dei contributi, dell'assegnazione di contributi per i provvedimenti di cui all'articolo 7, dell'amministrazione e della contabilità.

Art. 14 Presentazione dei conti, revisione e contabilità

¹ La segreteria gestisce il fondo come conto separato con una contabilità autonoma, un conto economico e un bilancio indipendenti.

² I conti del fondo vengono controllati da un ufficio di revisione indipendente secondo gli articoli 727–731a del Codice delle obbligazioni⁶.

³ Il periodo contabile corrisponde all'anno civile.

Art. 15 Vigilanza

¹ Il fondo è sottoposto alla vigilanza della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) ai sensi dell'articolo 60 capoverso 7 LFPr.

² I conti del fondo e il rapporto di revisione vengono inoltrati alla SEFRI per informazione.

Sezione 6:

Approvazione, conferimento del carattere obbligatorio generale e scioglimento

Art. 16 Approvazione

Il presente regolamento del fondo è stato approvato il 13 giugno 2024 (CPS), il 12 settembre 2024 (viscom, dpsuisse) e il 21 novembre 2024 (VWP) dai comitati delle associazioni responsabili in virtù dell'articolo 14 numero 2 lettere a e k e dell'articolo 9 numero 2 dello statuto viscom del 1o maggio 2023, dell'articolo 14 numero 2 lettere a e k e dell'articolo 9 numero 2 dello statuto dpsuisse del 1° maggio 2023, dell'articolo 29.13 dello statuto CPS del 1° gennaio 2007 e degli articoli 20 e 22 dello statuto VWP del 26 aprile 2013.

Art. 17 Conferimento del carattere obbligatorio generale

Il conferimento del carattere obbligatorio generale si fonda sulla decisione del Consiglio federale.

Art. 18 Scioglimento

¹ I comitati degli enti responsabili possono sciogliere il fondo con il consenso della SEFRI.

² Un eventuale capitale residuo del fondo viene destinato a uno scopo affine con l'obbligo di utilizzarlo.

Art. 19 Sostituzione di un altro regolamento

Il presente regolamento sostituisce il regolamento del fondo per la formazione professionale dell'industria grafica del 7 settembre 2023, che il Consiglio federale ha dichiarato di obbligatorietà generale il 17 gennaio 2024⁷.

24 novembre 2024

Per gli enti responsabili:

viscom

Beat Kneubühler, direttore

Paul Fischer, sostituto direttore

dpsuisse

Beat Kneubühler, direttore

Paul Fischer, sostituto direttore

Verband Werbetechnik + Print (VWP)

Florian Tanner, presidente

Ruedi Meier, vicepresidente

COPYPRINTSUISSE (CPS)

Mario Delvecchio, presidente

Stefan Gründler, membro e segretario

⁷ FF 2024 315